

Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale di Bolzano - Sezione Prima Civile

riunito nelle persone di :

Dott. Riccardo Zancan -Presidente
Dott. Isabella Martin -Giudice
Dott. Armin Waldner -Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile nr. 4270/92 R.G., vertente

tra

R. [redacted] J. [redacted] con l' Avv. proc. dom. Klaus Zangerle di Bolzano, per delega a margine dell'atto di citazione,

-attore

e

Ha [redacted] J. [redacted] con l' Avv. proc. dom. Gianfranco Fedele di Bolzano, per delega in calce alla copia notificata dell' atto di citazione,

- convenuto

In punto : Risarcimento danni.

Causa trattenuta per la decisione all'udienza del 9.12.1994 sulle seguenti

Conclusioni

del procuratore di parte attrice :

come in atto di citazione:

"Condannare il convenuto per le ragioni esposte in narrativa al risarcimento dei danni subiti dall' attore nell' infortunio del 15.9.1992, danni che si

ent. 181/95
R.G. 4270/92
Cron. 2922
Rep. 560



Armin Waldner

quantificano nell' ammontare di lire 20.000.000 o quanto più o meno di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione dal giorno dell' incidente al saldo effettivo, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, e con sentenza provvisoriamente esecutiva malgrado gravame;"

del procuratore di parte convenuta :

come a verbale udienza 20.6.1994:

"Preso atto della CTU medica, che conferma la pratica insussistenza delle lamentate lesioni, rigettare ogni pretesa attorea e in via subordinata determinare l' effettivo e comunque minimo danno subito dall' attore. In ogni caso, col favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio, in considerazione della natura infondata e speculativa dell' azione promossa, ai limiti della responsabilità ex art. 96 C.P.C."

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3.11.1992 R. [redacted] J. [redacted] conveniva in giudizio H. [redacted] J. [redacted] proponendo nei confronti dello stesso domanda di risarcimento dei danni patiti il giorno 15.9.1992, in occasione della partita di hockey Ortisei - Klagenfurt giocata nello stadio del ghiaccio di Ortisei; esponeva l' attore che mentre stava assistendo alla suddetta partita di hockey, il convenuto, che si trovava sulla gradinata dietro di lui, aveva azionato una tromba a gas propano accanto al suo orecchio, provocandogli una lesione alla parte interna dell' orecchio e causandogli così dapprima totale e poi parziale diminuzione dell' udito, accompagnata da forte tinnitus; il disagio derivantegli da tale situazione patologica era aggravato dal fatto che egli lavorava come intagliatore al pantografo meccanico, presso la ditta Martiner, in un ambiente molto rumoroso.

Anna K...

Ciò premesso chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti, quantificando il pregiudizio subito, per inabilità temporanea e permanente e a titolo di danno biologico e morale, in lire 20.000.000, oltre accessori.

Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda attorea; contestava la responsabilità per l'incidente de quo, nonché le modalità dello stesso come esposte dall'attore; in particolare la difesa del convenuto contestava l'esistenza di un nesso causale tra l'azione posta in essere dal convenuto stesso e l'asserita lesione subita dall'attore, da attribuirsi piuttosto all'ambiente di lavoro nel quale lo stesso lavorava; infine contestava anche le voci e l'ammontare del danno fatto valere.

Il convenuto concludeva pertanto per la reiezione delle domande risarcitorie attoree.

Ammesse ed assunte le prove testimoniali offerte dalle parti, disposta consulenza tecnica medica sulla persona dell'attore, la causa passava in decisione sulle sopra riportate conclusioni, così precisate dai procuratori delle parti.

Motivi della decisione

Ritiene il Tribunale che la domanda attorea possa venire accolta per quanto di ragione.

In base alle risultanze delle prove orali assunte (testi Werkmeister Ludwig, Schmalzl Hermann, Schrott Ernst, Mayr Stephan) può senz'altro ritenersi che il fatto esposto dall'attore, a fondamento della proposta domanda risarcitoria, si sia verificato con le modalità dallo stesso narrate; infatti i testi escussi hanno confermato la circostanza del forte suono emesso dalla tromba

Armin W. K.

a gas, azionata dal convenuto, vicino all' orecchio sinistro dell' attore, seduto a poca distanza (1-2 metri) sulla gradinata antistante a quella del convenuto; i testi hanno anche riferito della reazione, a tale fatto, dell' attore che si è immediatamente portato una mano all' orecchio, lamentando dolore e rimproverando il convenuto (il quale in sede di interrogatorio formale ha ammesso di essersi scusato del fatto con l' attore).

Il nesso causale tra il fatto successo il giorno 15.9.1992 nello stadio del ghiaccio di Ortisei e lesione all' orecchio sinistro lamentata dall' attore è risultata confermata in sede di consulenza tecnica.

Infatti il CTU Dott. Thalheimer ha accertato che l' attore il giorno 15.9.1992 ha riportato un trauma acustico acuto all' orecchio sinistro; ritiene il CTU che malgrado il lavoro in ambiente rumoroso, non preesistesse una sordità professionale.

Dalla consulenza tecnica espletata dal Dott. Thalheimer è peraltro emerso che l' attore, in conseguenza del fatto di cui è causa non ha riportato postumi di natura permanente, sussistendo solamente un periodo di invalidità temporanea parziale, nella misura del 3,8%, di otto giorni.

Le motivate conclusioni del CTU, accettate dalle parti, vengono fatte proprie dal Collegio.

Ciò premesso si può passare al calcolo:

-quanto all' invalidità temporanea di otto giorni (al 3,8%), ritenuta (non risultando elementi per poter ritenere un' assenza dal lavoro per tale periodo) come danno biologico o danno alla salute (inteso, secondo l' ormai consolidato insegnamento della Suprema Corte, come menomazione anatomico-funzionale, definitiva o temporanea, peggiorativa delle preesistenti

Armando

condizioni psico-fisiche del soggetto, in rapporto causale con il fatto dannoso, idonea ad incidere sulla sua sfera individuale in senso restrittivo. indipendentemente dalla capacità del soggetto, attuale o anche potenziale, a produrre redditi), partendo, quale criterio di liquidazione equitativa del danno ex art. 2056 e 1226 C.C. (così da ultimo Cass. sent. 14.5.1993 n. 5380), dal triplo della pensione sociale dell'epoca dell'incidente (Lire 11.590.800, calcolata per tredici mensilità, uguale a lire 35.175 giornaliere), si arriva a lire 56.280 (20% di lire 281.400, che sarebbe il danno da invalidità parziale totale), cioè lire 63.371 attuali (in base a variazione del 12,6% degli indici costo vita locali), oltre interessi legali dal 19.9.1992 (media ponderata; -spetta all'attore anche il ristoro per danno non patrimoniale, potendosi ritenere sussistenti gli elementi del reato di lesioni colpose (anche se la relativa azione penale, per difetto di querela, non è più procedibile); a titolo di pecunia doloris appare congruo liquidare la somma di lire 2.000.000 attuali, oltre interessi dal 15.9.1992.

Complessivamente la somma risarcitoria (valore attuale) ammonta a lire 2.063.371, con gli interessi legali come dalle suddette decorrenze.

Per quanto attiene alle spese di causa, queste seguono la soccombenza (art.91 C.P.C.) e vanno quindi poste a carico del convenuto; peraltro alla luce dell'esito della causa che ha visto le iniziali pretese attoree alquanto ridimensionate, sussistono giusti motivi ex art. 92, secondo comma, C.P.C. per la compensazione di metà delle spese di causa tra le parti..

In favore dell'attore va pertanto la rifusione della metà delle spese del giudizio che si liquidano (in proporzione del valore effettivo della controversia) complessivamente in lire 3.610.000, di cui lire 1.400.000 per

Scanni Wac

onorari, lire 700.000 per diritti e lire 1.300.000 per spese, oltre 10% spese generali, su diritti ed onorari, e oltre IVA e CAP come per legge.

Non vi sono i presupposti di legge per la concessione della chiesta provvisoria esecutorietà della sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta,

ritenuta la responsabilità del convenuto per il fatto lesivo de quo,

condanna

il convenuto Ha [redacted] Jo [redacted], per le causali di cui in motivazione, a pagare all' attore Rainer Johann l' importo risarcitorio di lire 2.063.371, oltre interessi legali dal 15.9.1992 sull' importo di lire 2.000.000 e dal 19.9.1992 sull' importo di lire 63.371;

condanna

inoltre lo stesso convenuto Ha [redacted] Jo [redacted] a rifondere all' attore R [redacted] Jo [redacted] la metà delle spese processuali, liquidate per l' intero in lire 3.610.000, oltre IVA e CAP come per legge; compensata tra le parti l' altra metà delle spese.


Così deciso in Bolzano, li 9.12.1994

Il Giudice est.

Il Presidente

Dott. Armin Waldner

Dott. Riccardo Zancan



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
DER KANZLEIDIREKTOR
(Francesco [redacted])

Depositato in Cassa di Credito
In der Kanzlei Interleganti

- 7 MAR. 1995

IL CANCELLIERE
DER KANZLEILEITER


[Handwritten signature]

Rivincuto dati
per f. 2.063.371,-

23 MAR. 1995

Beichte 132.000,- Registrato Bozano 4
Eingetragen 132.000,- Registrirt Bozano 4
Lire Credito Interleganti Nr. 2689 C. N. 4

unlo
IL CASSIER (Bozen/Bozener)
KASSIER (Bozen/Bozener)
DIREKTOR (Bozano/Bozener)



DATA REG. _____

NK. REG. NR. _____

LIQUIDAZIONE

ALL. NR. _____

ORIG. NR. _____

REG. F.	
REG. %	<u>100.000,-</u>
SECC.	
4561 BOZENO	<u>30.000,-</u>
6491 FRANCO	
7371 CAT.	
1311 P.P.	
9641 DIR.	<u>2.000,-</u>
LVTM	<u>132.000,-</u>
TOTALE	<u>132.000,-</u>

B-1532